



Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

**VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI**

(ex art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08)

Datore di lavoro Direttore Generale

Responsabile del S.P.P.

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. LUOGHI DI LAVORO	4
2.1 Polo Centro Storico	4
2.2 Polo Cappella Cangiani.....	7
3. RISCHI PRESENTI NELLE STRUTTURE.....	8
3.1 Rischi Specifici	8
3.1.1 Rischio da esposizione ad agenti biologici	9
3.1.2 Rischio da esposizione ad agenti chimici.....	9
3.1.3 Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni mutageni.....	10
3.1.4 Rischio da attrezzature.....	10
3.1.5 Rischio da agenti radiologici	10
3.1.6 Rischio da atmosfere esplosive	11
3.2 Rischi di carattere generale	11
3.2.1 Rischi strutturali.....	11
3.2.2 Rischi da impianti elettrici	12
3.2.3 Rischio incendio	12
3.2.4 Rischio da M. C. A.	12
3.2.5 Rischio da rumore.....	13
4. MISURE DI PREVENZIONE.....	14
4.1 Misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenti	14
4.2 Accesso all'interno dell'Azienda	15
4.3 Misure di ordine generale	16
4.4 Misure di prevenzione per aree a rischio da agenti biologici.....	17
4.5 Misure di prevenzione per aree a rischio di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni e teratogeni (CMT) o antitumorali.....	18
4.6 Misure di prevenzione per il rischio da uso di attrezzature.....	19
4.7 Misure di prevenzione per il rischio atmosfere esplosive.	20
4.8 Misure di prevenzione per il rischio da agenti radiologici.....	20

4.9	Misure di prevenzione per i rischi strutturali.....	20
4.10	Misure di prevenzione dei rischi da impianti elettrici.....	21
4.11	Misure di prevenzione per il rischio incendio.....	21
4.12	Misure di prevenzione per il rischio da materiali contenenti amianto (MCA).....	22

1. Premessa

L'Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) fornisce assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale. Le prestazioni erogate comportano una molteplicità di attività che vengono condotte nei luoghi di lavoro dell'AOU, classificati come segue.

- Reparti di degenza
- Strutture ambulatoriali
- Complessi operatori
- Laboratori di analisi clinico chimiche e specialistiche
- Reparti di diagnostica per immagini
- Reparti di radioterapia
- Uffici tecnico amministrativi

2. Luoghi di lavoro

Le attività dell'AOU vengono svolte in due Poli ai quali afferiscono più luoghi di lavoro, come risulta dalla seguente tabella.

2.1 Polo Centro Storico

EDIFICIO	ATTIVITÀ	NOTE
II padiglione Piazza Miraglia	Degenze Ambulatori Laboratori Complesso operatorio Uffici	È presente il TSO
III padiglione Piazza Miraglia	Degenze Ambulatori Laboratori Complesso operatorio Diagnostica per immagini Radioterapia Uffici	

A.O.U. Valutazione dei rischi interferenti

Clinica Pediatrica via De Crecchio	Degenze Ambulatori Laboratori Uffici	È presente il Centro di preparazione Citostatici
Clinica Odontoiatrica via De Crecchio	Ambulatori Complesso operatorio Laboratori Uffici	
Clinica Ortopedica via De Crecchio	Ambulatori Diagnostica per immagini Uffici	
Clinica Ostetrica	Degenze Ambulatori Laboratori Complesso operatorio Uffici Terapia Intensiva Neonatale	Il reparto operatorio è costituito da Day-Surgery. È presente il Centro di preparazione Citostatici
Villa Chiara	Degenze Ambulatori Laboratori Uffici	È presente il TSO
Complesso di S. Andrea delle Dame	Ambulatori Laboratori	Sono occupati solo alcuni locali dell'edificio che è quasi totalmente adibito ad attività della SUN
Complesso di S. Patrizia	Ambulatori Laboratori Uffici	Sono occupati solo alcuni locali dell'edificio che è quasi totalmente adibito ad attività della SUN. Sono presenti i laboratori di Anatomia Patologica
Palazzina Ambulanzieri Piazza Miraglia	Uffici	Vi sono i locali degli ambulanzieri e il deposito della lavanderia
Edificio ex Patologia Generale largo S. Aniello	Laboratori Uffici	Sono presenti laboratori di microbiologia e il laboratorio RIA

A.O.U. Valutazione dei rischi interferenti

Palazzo Bideri, piazza Miraglia	Uffici Depositi	Si occupa una parte minoritaria dell'edificio che afferisce alla SUN. Sono presenti gli uffici della farmacia, i depositi della farmacia e i depositi dell'Economato (materiali di consumo)
Via Pessina	Uffici	Gli uffici sono ubicati al 1° e 2° piano di un edificio per civili abitazioni
Via S. Maria di Costantinopoli 104	Uffici	Gli uffici sono costituiti dalla Direzione Generale e dalla Direzione Amministrativa, sono ubicati al 1° piano di un edificio per civili abitazioni
Via Marchese Campodisola	Uffici	

2.2 Polo Cappella Cangiani

Gli edifici consistono in alcuni dei padiglioni dell'Azienda Ospedaliera Federico II che sono in parte o prevalentemente utilizzati da strutture della S.U.N..

Solo la Direzione Sanitaria di Presidio è ubicata all'esterno dell'AOU Federico II. Ulteriori strutture assistenziali sono ubicate presso il CTO.

Edificio 3	Degenze Ambulatori Laboratori Uffici	È prevalentemente occupato da strutture dell'AOU SUN. Sono presenti laboratori di microbiologia. È presente il Centro di Preparazione Citostatici
Edificio 9	Day Hospital Ambulatorio Chirurgico Uffici	Le strutture sono presenti al 1° piano e al piano terra
Edificio 10	Degenze Ambulatori Laboratori Uffici	Le strutture sono presenti al 1° piano
Edificio 11	Degenze Ambulatori Laboratori	Le strutture sono presenti al 1° piano, 3° piano e 4° piano
Edificio 15	Degenze Ambulatori Uffici Complesso Operatorio	Le strutture sono presenti al piano terra, al 3° piano, al 4° piano e al 5° piano
Edificio 16	Degenze Ambulatori Laboratori Uffici	Le strutture sono presenti al 4° piano. È presente il laboratorio RIA
Edificio 17	Degenze Ambulatori Laboratori Complessi operatori Uffici	

3. Rischi presenti nelle strutture

I rischi interferenti con le attività di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi sono desunti dalla *“Relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”*.

I rischi vengono suddivisi in due categorie: rischi specifici e rischi generali.

Per rischi specifici si intendono quei rischi che derivano dalle particolari attività che vengono eseguite nei luoghi di lavoro.

Per rischi generali si intendono i rischi che derivano dalle caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro in cui si opera.

3.1 Rischi Specifici

Sono i rischi connessi alle particolari attività che vengono condotte nei luoghi di lavoro dell'Azienda e ai quali possono essere spostati i lavoratori delle ditte appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi.

I rischi specifici all'interno dell'azienda vengono così individuati.

3.1.1 Rischio da esposizione ad agenti biologici

Nelle strutture sanitarie e nelle strutture diagnostiche dell'Azienda si determina la presenza di agenti biologici che possono essere occasionalmente, ma non in modo deliberato, anche di gruppo 3 o gruppo 4.

Le strutture ove la presenza è occasionale e non deliberato vengono classificate come strutture a livello di rischio biologico 2. le strutture ove si faccia uso deliberato di agenti biologici di gruppo 3 vengono classificate come strutture a livello di rischio biologico 3.

Nell'Azienda non sono presenti strutture ove si faccia uso deliberato di agenti biologici di gruppo 4.

Sono classificate strutture di livello 3:

- strutture di malattie infettive
- laboratori diagnostici microbiologici (batteriologia)

Sono classificate strutture di livello 2:

- reparti di degenza
- ambulatori
- sale operatorie
- laboratori diagnostici

3.1.2 Rischio da esposizione ad agenti chimici

Nella quasi totalità delle strutture sanitarie Aziendali sono presenti agenti chimici. Gli agenti vengono generalmente utilizzati in modesta quantità e per brevi periodi di tempo per cui il personale risulta generalmente esposto a rischio moderato.

Gli agenti chimici sono presenti e utilizzati in:

- reparti di degenza
- ambulatori
- sale operatorie
- laboratori diagnostici

Sostanze chimiche sono altresì presenti nei depositi di farmacia.

3.1.3 Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni mutageni

In alcune strutture sanitarie Aziendali si fa uso di agenti cancerogeni mutageni.

Le strutture sono le seguenti:

S. Patrizia (laboratori)

II padiglione piazza Miraglia (ambulatori di endoscopia - laboratori della II Neurologia)

III padiglione piazza Miraglia (ambulatorio 3° Chirurgia)

Clinica Pediatrica (laboratori di Pediatria – piano rialzato e I)

Clinica Ostetrica (ambulatori)

S. Andrea delle Dame (laboratorio di Citologia)

Ed. 3 via Pansini (ambulatori di Endoscopia – Dermatologia)

Ed. 10 via Pansini (laboratori della I Neurologia)

Ed. 17 via Pansini (ambulatori Chirurgia endoscopica)

3.1.4 Rischio da attrezzature

Nell'Azienda è ampiamente diffusa in tutte le strutture aziendali una molteplicità di attrezzature, prevalentemente di tipo diagnostico o terapeutico il cui uso improprio espone a rischi l'operatore e, nel caso di attrezzature diagnostiche o terapeutiche, anche il paziente.

3.1.5 Rischio da agenti radiologici

Nella valutazione tali agenti vengono distinti dagli agenti chimici in quanto si intende che le misure di protezione dalle radiazioni ionizzanti siano prevalenti e tutelanti per la salute dei lavoratori rispetto alla protezione dagli agenti chimici.

Gli agenti radiologici sono presenti in:

- diagnostica per immagini

- radioterapia
- laboratori RIA

3.1.6 Rischio da atmosfere esplosive

Il titolo IX D. Lgs. 81/08 e s.m.i. non si applica alle aree soggette a normativa specifica, fra cui le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti e all'uso di apparecchiature a gas. Nell'ambito dell'Azienda non sono stati individuati luoghi classificati zona 0 o zona 1.

Tuttavia va segnalata la presenza di sostanze che, in mancanza dell'adozione delle dovute precauzioni, possono generare atmosfere esplosive. Queste sostanze sono i gas metano usati nelle centrali termiche e i prodotti infiammabili usati nei reparti assistenziali e nei laboratori. Vanno poi considerati i gas tecnici comburenti usati in reparti di degenza e nei complessi operatori.

Si citano infine le batterie al piombo (gruppi elettrogeni, gruppi di continuità), il cui rischio va considerato nel rischio derivante dalle apparecchiature di cui fanno parte.

3.2 Rischi di carattere generale

Sono così individuati i rischi dovuti alle caratteristiche costruttive ed impiantistiche degli ambienti di lavoro. Si distinguono:

3.2.1 Rischi strutturali

I luoghi di lavoro dell'Azienda sono ubicati in edifici vetusti, la cui epoca di costruzione varia da circa 50 anni ad alcune centinaia di anni e nei quali non sono stati eseguiti di recente interventi intesi a migliorarne la fruibilità e la funzionalità. Inoltre trattasi di edifici assistenziali utilizzati anche a scopo didattico frequentati da pazienti, accompagnatori, studenti.

Pertanto, soprattutto nei periodi di particolare affollamento, i rischi strutturali quali rischi da inciampo, scivolamento, cadute, evacuazione in emergenza, risultano

superiori rispetto a quelli che normalmente si verificano in edifici moderni aventi la stessa destinazione d'uso.

3.2.2 Rischi da impianti elettrici

La tipologia degli impianti elettrici varia da edificio ad edificio e nell'ambito degli stessi edifici. Negli edifici vi sono di parti di impianto adeguate di recente che coesistono con parti di impianti vetusti e talvolta obsoleti. Pertanto il rischio è aggravato rispetto alla normalità e si dovrà porre particolare cura in tutte le operazioni che implicano l'uso o interventi su impianti elettrici

3.2.3 Rischio incendio

I luoghi dell'Azienda ove si svolgono attività assistenziali o ad esse connesse sono classificati a rischio elevato.

I luoghi di lavoro utilizzati unicamente come uffici sono classificati a rischio basso. I restanti luoghi, che risultano assoggettati a CPI, sono classificati a rischio di incendio medio.

La difesa dal fuoco è affidata alla sola presenza degli estintori portatili. Sono state costituite squadre di incaricati della gestione delle emergenze, per i quali si sta provvedendo all'addestramento.

3.2.4 Rischio da M. C. A.

Sono presenti pavimentazioni in vinil amianto e pannelli in materiale plastico contenente amianto ubicati nei diversi edifici del Polo Cappella Cangiani presso l'AOU Federico II. Presso il polo Centro storico vi sono limitate zone pavimentate con piastrelle in vinil amianto e modesti manufatti (ad es. una canna fumaria presso l'edificio di Patologia Generale) in cemento amianto. I materiali sono compatti, pertanto vi è un rischio potenziale connesso alla presenza di M.C.A.

3.2.5 Rischio da rumore

All'interno dell'Azienda non si identificano fonti di rumore tali da costituire rischio per i lavoratori. Va segnalato invece che le apparecchiature presenti in alcuni locali tecnici, accessibili solo al personale autorizzato, possono generare un sensibile rumore durante il loro funzionamento. Tale rumore è particolarmente significativo nel caso dei gruppi elettrogeni che, tuttavia, vengono azionati solo in caso di emergenza.

4. Misure di prevenzione

Vengono esaminate nel seguito le misure comportamentali e i dispositivi di protezione che devono essere adottati dalle ditte appaltatrici o dai singoli lavoratori autonomi per evitare i rischi interferenti.

4.1 Misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenti

Nel seguito le ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi verranno indicati come “ditte terze” o “ditte”. Scopo del presente capitolo è individuare le misure di prevenzione e protezione che tutelino i lavoratori dell’Azienda e delle ditte terze dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori e le attività che si svolgono all’interno dell’Azienda.

Il presente capitolo non prende in considerazione i rischi specifici propri delle ditte terze.

Tutte le norme di prevenzione infortuni e la predisposizione degli apprestamenti relativi all’esecuzione dei lavori affidati saranno di esclusiva pertinenza e responsabilità della ditta terza incaricata.

Le ditte terze si obbligano ad informare i propri dipendenti sulle valutazioni e a osservare e fare osservare ai propri dipendenti le misure di prevenzione e protezione e le disposizioni contenute nel presente documento.

Le ditte terze saranno tenute a fornire al Datore di lavoro dell’Azienda:

- Certificato CCIA
- Nomina del Responsabile SPP
- Nomina del Medico competente, se prevista dalla vigente legislazione in materia di sicurezza
- Documentazione attestante l’idoneità dei lavoratori alla specifica mansione
- Documentazione attestante l’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori
- Elenco dei rischi attinenti alle proprie lavorazioni

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva utilizzati
- Eventuale ulteriore documentazione di sicurezza che fosse loro richiesta perché attinente i lavori loro affidati.

Le ditte terze si obbligano a:

- Rispettare tutte le norme di legge in materia di prevenzione infortuni, sicurezza, igiene e salute dei lavoratori
- Utilizzare macchinari ed attrezzature conformi alle normative vigenti, sottoposti alle verifiche periodiche ove richiesto
- Mantenere in perfetta efficacia macchinari, attrezzature ed apprestamenti
- Dotare i lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuali e collettivi
- Formare e informare i lavoratori per quanto di competenza.

4.2 Accesso all'interno dell'Azienda

Le ditte terze non potranno accedere all'interno dell'Azienda se non previa autorizzazione rilasciata secondo le procedure stabilite dai competenti uffici.

Il personale delle ditte terze dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro.

I conducenti degli autoveicoli ammessi all'interno dell'Azienda dovranno rispettare le vigenti norme del codice della strada e le indicazioni dei cartelli segnalatori, con particolare riguardo ai divieti di velocità e ai sensi unici.

Gli automezzi dovranno sostare unicamente negli spazi autorizzati. Una particolare attenzione dovrà essere fatta per evitare intralci al passaggio di autoveicoli in genere ed in particolare di soccorso (ambulanze).

Nel caso di carico e scarico l'area da impegnare dovrà essere preventivamente autorizzata e, se del caso, idoneamente segnalata e recintata. A preferenza le operazioni di carico e scarico andranno eseguite negli orari pomeridiani di minore affluenza di pubblico e personale.

Le modalità delle operazioni di trasporto, spostamento, carico e scarico di materiali pericolosi (ad es. gas tecnici, materiali radioattivi, rifiuti ecc.) dovranno essere preventivamente autorizzate e verranno eseguite sotto la continua sorveglianza e responsabilità della ditta incaricata che dovrà predisporre e trasmettere al Datore di lavoro dell'Azienda le procedure di emergenza da adottare in caso di incidente.

Eccetto che per i casi espressamente autorizzati è fatto divieto di introdurre all'interno dell'Azienda materiali pericolosi, quali esplosivi, infiammabili, sostanze tossiche ecc..

4.3 Misure di ordine generale

È fatto assoluto divieto alle ditte terze di operare in luoghi di lavoro ove siano presenti lavoratori dell'Azienda, pazienti o di pubblico. Gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio tecnico.

In particolare i lavori che interessino le strutture assistenziali o che possano influire sull'andamento delle attività assistenziali devono essere preventivamente autorizzati anche dalla Direzione Sanitaria. I responsabili delle strutture interessate dovranno essere informati e consultati con congruo anticipo.

Le ditte terze potranno operare solo in reparti liberi da pazienti e da personale.

Prima dell'inizio dell'intervento si dovranno rimuovere tutte le fonti di rischio specifico, quali rifiuti, materiale contaminato, provette, campioni infetti o sospetti tali, prodotti chimici pericolosi e simili. Si dovrà poi procedere alla disinfezione di materiali o luoghi potenzialmente infetti o sospetti tali.

Queste attività preliminari saranno a carico dell'Azienda. Qualora invece le attività fossero poste a carico di una ditta terza, questa dovrà redigere un piano di bonifica da attuare con personale qualificato, che dovrà essere sottoscritto per approvazione del Dirigente della Struttura.

Qualora dei materiali o delle attrezzature a rischio (ad es. attrezzature di laboratorio) non potessero essere rimosse, queste verranno individuate dal Dirigente della struttura, che provvederà a segnalarle per iscritto al Datore di lavoro della ditta terza,

prescrivendo specifiche misure di prevenzione e gli interventi da attuare in caso di emergenza.

Le modalità delle attività di carattere periodico (pulizie, rimozione rifiuti) dovranno essere approvate dal Dirigente della struttura, con esclusione di responsabilità per i rischi specifici delle ditte terze e di quanto di competenza della Direzione Sanitaria o degli uffici preposti, che dovranno approvare le modalità dell'intervento per quanto di competenza. Nel caso risulti necessario o utile, come nel caso di lavaggio pavimenti, specie con detersivi, o di rimozione di rifiuti pericolosi con rischio di spandimento, le persone presenti dovranno essere temporaneamente allontanate dalla zona dell'intervento e l'area dell'intervento dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica o, se necessario, recintata.

È fatto assoluto divieto di eseguire interventi che producano immissioni nei reparti assistenziali e più in generale nei luoghi di lavoro presidiati.

Ove non risulti tecnicamente possibile evitare le emissioni si dovrà provvedere preventivamente a liberare i reparti o i luoghi di lavoro interessati.

Eventuali rifiuti prodotti dalle ditte terze dovranno essere prontamente allontanati con modalità conformi in relazione al rifiuto prodotto e nel rispetto della normativa vigente.

L'Azienda non dispone di strutture di pronto soccorso, pertanto per le medicazioni a cui la ditta terza non possa far fronte con i mezzi a propria disposizione (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso) dovrà ricorrere al pronto soccorso più vicino.

Nel caso di incidente significativo la ditta terza dovrà inviare al Datore di lavoro dell'Azienda un rapporto con l'indicazione dell'infortunato ed una relazione sulla dinamica dell'incidente. Nel caso di incidente i rappresentanti della ditta terza hanno l'obbligo di tenersi a disposizione per eventuali inchieste dell'Azienda.

4.4 Misure di prevenzione per aree a rischio da agenti biologici

Come visto in precedenza la quasi totalità dei luoghi di lavoro dell'Azienda è a rischio biologico di classe 2 e talvolta di classe 3.

Il rischio biologico di classe 2 è dovuto ad agenti biologici che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori. L'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il rischio biologico di classe 3 è dovuto ad agenti biologici che possono causare gravi malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori.

L'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Pertanto vi è una graduazione del rischio di cui tenere conto.

Prima dell'inizio di ogni attività il Datore di lavoro della ditta terza dovrà assumere informazioni dal Dirigente della struttura sulle fonti di rischio biologico e le caratteristiche specifiche della struttura. Il Dirigente, ove necessario, potrà avvalersi del supporto del SPP e del Medico competente. Della avvenuta informazione della ditta terza si dovrà redigere verbale sottoscritto dalle parti.

4.5 Misure di prevenzione per aree a rischio di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni e teratogeni (CMT) o antiblastici.

Il rischio di esposizione a tali agenti all'interno dell'Azienda è prevalentemente moderato, con eccezione delle seguenti strutture ove risulta elevato:

- Laboratori di Clinica Pediatrica nell'edificio di Clinica Pediatrica

In particolare si segnalano le strutture ove vengono impiegati farmaci antiblastici.

- Oncoematologia Pediatrica – Piano terra e 2° piano di Clinica Pediatrica (preparazione e somministrazione)
- Oncologia – 4° piano edificio 16 via Pansini (preparazione e somministrazione).

- Il padiglione emilato ovest piazza Miraglia, locale di somministrazione al 2° piano (solo somministrazione).

Prima dell'inizio di ogni attività il Datore di lavoro della ditta terza dovrà essere informato dal Dirigente della struttura sugli agenti CMT o antiblastici presenti che possono comportare rischio di esposizione per i lavoratori della ditta.

Il Dirigente, ove necessario potrà avvalersi del supporto del SPP e del Medico Competente. Della avvenuta informazione della ditta terza si dovrà redigere verbale sottoscritto dalle parti.

La ditta terza potrà operare solo in reparti liberi da persone o cose dalle quali siano state eliminate le possibili fonti di rischio da esposizione ad agenti chimici CMT o antiblastici.

Qualora tali fonti di rischio non potessero essere rimosse, o nel caso di attività continuativa all'interno della struttura, i dipendenti della ditta dovranno essere adeguatamente formati dal Datore di lavoro della ditta sui rischi da esposizione da agenti chimici, CMT o antiblastici presenti nella struttura ove andranno ad operare, sulle procedure operative e di emergenza da seguire e sui DPI da indossare.

L'avvenuta formazione dovrà essere attestata per iscritto.

4.6 Misure di prevenzione per il rischio da uso di attrezzature.

È fatto assoluto divieto alle ditte terze di uso dei macchinari o attrezzature dell'Azienda.

Gli interventi su apparecchiature elettromedicali sono consentite unicamente a ditte specializzate affidatarie della manutenzione, in questo caso l'intervento dovrà essere concordato con il responsabile della struttura.

Nel caso le ditte debbano utilizzare apparecchiature di proprietà dell'Azienda, dovranno essere preventivamente autorizzate da un responsabile dell'Ufficio Tecnico. Sarà compito della ditta verificare preliminarmente il perfetto funzionamento delle apparecchiature o dei macchinari e la loro rispondenza alla normativa vigente. Nell'uso dovrà adottare le cautele del caso e seguire la buona

norma. Al termine dell'uso dovrà restituire le apparecchiature o il macchinario in perfetto stato di funzionamento, rispondendo altrimenti dei danni provocati.

4.7 Misure di prevenzione per il rischio atmosfere esplosive.

Il rischio è connesso con le reti di gas tecnici o medicali. È fatto assoluto divieto alle ditte terze di intervento sulle reti di gas tecnici o medicali.

Gli interventi su dette reti sono consentiti solo alle ditte specializzate affidatarie della manutenzione o specificamente incaricate. Qualora le ditte eseguano accidentalmente una operazione su una rete di gas tecnici o medicali, dovranno darne immediato avviso al responsabile della struttura e all'Ufficio Tecnico per le disposizioni del caso. Nel caso di perdite dalla rete di gas tecnici o medicali i lavoratori delle ditte dovranno immediatamente segnalare l'accaduto al responsabile della struttura e all'Ufficio Tecnico, e dovranno allontanarsi dall'area.

4.8 Misure di prevenzione per il rischio da agenti radiologici.

Le aree a rischio sono individuate e segnalate da apposita cartellonistica. Le ditte terze non potranno accedere a queste aree.

Nel caso che i lavoratori delle ditte abbiano necessità di accedere a tali aree dovranno essere preventivamente autorizzati dal responsabile della struttura previo parere dell'Esperto Qualificato che fornirà le indicazioni o le prescrizioni sulle modalità di accesso.

4.9 Misure di prevenzione per i rischi strutturali.

I rischi strutturali che si esaminano sono quelli connessi alla tipologia degli edifici e alla particolare tipologia delle attività che si svolgono nella Azienda.

In ragione della complessità dei percorsi e dell'affollamento di pubblico e pazienti, specie in alcune ore del giorno, le ditte dovranno porre particolare attenzione nel trasporto di materiali ed attrezzature. In linea di principio dovranno evitare i trasporti

nelle ore di massimi affollamento e adottare ogni necessaria precauzione per non ingombrare i percorsi degli edifici o ostacolare il passaggio di persone.

Se necessario, previa autorizzazione del responsabile della struttura e dell'Ufficio Tecnico, dovranno interdire al passaggio di pubblico e personale i percorsi ove effettuare il trasporto di materiali ed attrezzature.

Nel caso di percorsi comuni a più strutture, dovrà essere acquisita l'autorizzazione di tutte le strutture interessate.

4.10 Misure di prevenzione dei rischi da impianti elettrici.

È fatto divieto di allacciare utenze elettriche alla rete di distribuzione degli edifici dell'Azienda.

Sono consentite eccezioni unicamente per apparecchiature o attrezzi elettrici portatili di piccola potenza previa autorizzazione di un responsabile dell'Ufficio Tecnico. In questi casi gli attrezzi dovranno essere conformi alla normativa vigente.

I collegamenti dovranno essere fatti con spine a norma, integre ed idonee in relazione alle potenze utilizzate. Sarà cura e responsabilità della ditta verificare la funzionalità la funzionalità e l'efficacia del collegamento di terra.

Tutte le altre utenze dovranno essere alimentate da apposito quadro di cantiere certificato. L'alimentazione del quadro di cantiere dovrà essere attestata a un quadro elettrico indicato da un responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda. Resta a cura e responsabilità della ditta verificare la compatibilità delle proprie utenze elettriche con l'alimentazione fornita dall'Azienda e la efficacia dei collegamenti di terra. Nel caso di utenze di potenza significativa l'Ufficio Tecnico potrà chiedere alla ditta di dotarsi di proprio contatore.

4.11 Misure di prevenzione per il rischio incendio.

È fatto assoluto divieto di utilizzo di fiamme libere e di attrezzature o impianti che possono costituire innesco d'incendio. Ove ciò fosse indispensabile, la ditta dovrà predisporre un piano con indicazione delle misure da adottare per prevenire

l'insorgere di incendi. Il piano dovrà essere trasmesso al Responsabile della struttura per la dovuta approvazione.

Resta a carico della ditta l'adozione e la responsabilità delle misure indicate.

In caso di incendio le ditte dovranno immediatamente allontanarsi dalle aree interessate e recarsi all'esterno del capannone seguendo le disposizioni degli incaricati delle emergenze della struttura.

È fatto divieto per le ditte di utilizzare i mezzi di difesa dagli incendi disponibili presso la struttura per i quali non abbiano avuto una specifica formazione, tranne che in caso di pericolo grave ed immediato non altrimenti evitabile.

4.12 Misure di prevenzione per il rischio da materiali contenenti amianto (MCA).

I MCA presenti nell'Azienda sono costituiti quasi esclusivamente da pavimenti in vinil-amianto. Sono altresì presenti pochi componenti in cemento-amianto, principalmente tubazioni e pezzi speciali in eternit.

L'ubicazione di questi materiali è riportata nel documento "Censimento dei materiali contenenti amianto" disponibile presso l'Ufficio Tecnico.

È vietata qualsiasi operazione che possa disturbare i MCA.

Le ditte dovranno accertare, consultando l'Ufficio Tecnico che nelle zone ove devono eseguire interventi non siano presenti MCA.

Nel caso che durante gli interventi sorga il sospetto della presenza di MCA, le ditte dovranno immediatamente sospendere qualsiasi attività e chiedere l'intervento dell'Ufficio Tecnico che provvederà agli accertamenti e alle disposizioni del caso.

Il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione